



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura
Il Capo della Direzione*

Prot. 29165

CNN 15-04-2009



E-SPG-2009-2574

Roma, 9/4/2009

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160
00196 Roma

OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare una società fiduciaria.

Con nota del 12 marzo 2009, codesto Consiglio ha chiesto di conoscere, nell'ipotesi in cui nell'atto notarile intervenga una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966, quali siano le modalità di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 15 e seguenti, in particolare con riferimento alla figura del fiduciante.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 231/2007 non consente di applicare il regime semplificato di adeguata verifica della clientela, nei rapporti intrattenuti con le società fiduciarie e, pertanto, nei confronti delle stesse trovano sempre piena applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 231/2007.

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b) l'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere adempiuto sia nei confronti della società fiduciaria propria cliente, sia nei confronti del fiduciante quale titolare effettivo. Le società fiduciarie in questione sono a loro volta tenute, ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto, a fornire al notaio tutte le informazioni necessarie per il concreto adempimento dell'obbligo suddetto. Le informazioni raccolte dovranno, altresì, essere trattate dal notaio che le riceve con le dovute cautele al fine di garantire la riservatezza dei dati.

Qualora il notaio non sia in grado di identificare il fiduciante-titolare effettivo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in base all'articolo 23, comma 1, sussiste l'obbligo di astenersi dall'eseguire la prestazione richiesta. In tale circostanza, il notaio dovrà altresì valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono state concordate con la Banca d'Italia e con l'Unità di informazione finanziaria.



(Giuseppe Maresca)